1. Premessa

La conclusione della legislatura induce a tracciare un bilancio dell'azione del Ministero della Giustizia: dal 2014 sono stati portati avanti molteplici percorsi di riforma, la cui imponenza - immediatamente apprezzabile ove si consideri che il 30% dell'attività legislativa ha riguardato questo Dicastero – si può cogliere ancora più efficacemente ove si confronti il contesto iniziale su cui tali percorsi si sono innestati, con i risultati raggiunti.

In molti ambiti l'azione riformatrice è stata completata; in altri settori ne sono state impostate le direttrici fondamentali di carattere strutturale e normativo, dalle quali non sarà più possibile deflettere.

Sono state operate scelte coraggiose e complesse, agendo su più fronti e con molteplicità di strumenti, poiché solo importanti mutamenti di prospettiva sono apparsi idonei ad innescare quel cambiamento di passo del sistema giustizia che il Paese e la comunità internazionale attendono.

Le iniziative assunte hanno inciso su settori spesso caratterizzati da prolungata carenza di interventi: in alcuni ambiti le positive ricadute delle scelte operate sono state immediatamente percepibili, in altri sono destinate a maturare nel tempo.

L'azione amministrativa si è in primo luogo impegnata, anche nell'anno 2017 in continuità con le iniziative intraprese negli anni precedenti, nell'opera di razionalizzazione dei modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici centrali e periferici, con interventi che si sono declinati tanto sotto il profilo normativo che attraverso l'innovazione gestionale.

Grazie al complessivo riassetto dell'Amministrazione centrale – completato in un orizzonte di semplificazione strutturale e di maggiore efficienza operativa – si sono potute affrontare con tempestività e concretezza le esigenze degli uffici giudiziari, sostenendo i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi, anche mediante lo sviluppo delle tecnologie in tutti i settori dell'amministrazione della giustizia.

Si è così investito sulla necessità di infondere nuova linfa negli uffici giudiziari, inserendo energie e risorse "fresche", tanto attraverso nuovi innesti di personale di magistratura ed amministrativo, quanto fornendo innovativi strumenti, normativi, tecnologici ed organizzativi: ogni scelta è stata compiuta attraverso un metodo di lavoro fondato sull'ascolto e la partecipazione dei soggetti della giurisdizione.

Costante è stato dunque il dialogo con il sistema dell'autogoverno della Magistratura - in un rapporto di costruttiva collaborazione proficuamente sviluppato nel Comitato paritetico Ministero-CSM - con l'Avvocatura, con le organizzazioni sindacali, con l'associazionismo civile.

La stretta correlazione tra esercizio della giurisdizione da una parte e spazi, mezzi, strumenti, organizzazione che lo sostengono dall'altra non consente più letture schematiche del rapporto tra l'art. 110 e gli artt. 104 e 105 della costituzione. Organizzare i registri informatici e la gestione documentale, fissare le regole per la loro tenuta, definire la consistenza numerica ed il contenuto dei profili professionali dei collaboratori del giudice, rendere accessibili ed analizzabili dati relativi a intere categorie di procedure su tutto il territorio nazionale e banche dati su tutti le decisioni di merito, predisporre estrattori selettivi per l'individuazione di gruppi omogenei di procedimenti, accompagnare la definizione delle procedure seriali con la predisposizione di format standard per la loro gestione, sono tutti interventi che possono influire sull'esercizio della giurisdizione quanto e ancor più della più tradizionale attività di produzione normativa. La compenetrazione dei diversi fattori impone un rapporto di dialogo e reciproca disponibilità tra i diversi attori della giurisdizione, costantemente ricercato dal Ministero e positivamente accolto dagli uffici e dal CSM. I magistrati hanno cessato di reagire con diffidenza alle iniziative di coinvolgimento da parte del Ministero che a sua volta non è stato il riluttante e avaro dispensatore di risicati supporti materiali, ma insieme agli uffici ha cercato di promuovere un processo di trasformazione nel quale la logica delle infrastrutture materiali è profondamente connessa con l'evoluzione della giurisdizione.

E' in primo luogo proseguita l'attività di ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari, poiché è di tutta evidenza che una dimensione degli uffici giudiziari proporzionata alla qualità e quantità del contenzioso che sono chiamati a governare costituisce architettura ordinamentale primaria da cui muovere nell'intento di assicurare adeguata risposta alla domanda di giustizia.

Se dunque nel 2016 sono state rimodulate le piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado, nel 2017 è stato possibile avviare e concludere la valutazione sugli uffici giudiziari di secondo grado, con una proposta che il Consiglio superiore della magistratura ha sostanzialmente condiviso e che ha portato all'emanazione del D.M. 2 agosto 2017.

In coerenza con tali interventi è proseguita la politica tesa a realizzare l'ingresso di nuove professionalità, poiché rimodulare la consistenza numerica degli uffici giudiziari non produrrebbe ricadute concrete – risolvendosi in mera esercitazione statistica – ove gli organici non venissero poi "popolati": nel prossimo biennio mille nuovi magistrati entreranno nelle sedi giudiziarie all'esito dei concorsi già espletati e dell'ultimo concorso per 360 posti bandito con D.M. 19 ottobre 2016, ed una ulteriore procedura concorsuale per 250 posti – il cui iter è stato già avviato - porterà a coprire integralmente i posti disponibili.

E' parallelamente ripresa – mediante la creazione di un'apposita Commissione di studio, alla quale partecipano anche rappresentati delle Magistrature, dell'Avvocatura e del MIUR – la riflessione sull'opportunità di rimodulare il concorso in magistratura come concorso di primo grado, anche attraverso un approfondimento dei percorsi formativi preconcorsuali, rispetto ai quali si registra un'offerta variegata e non sempre coerente; la Commissione approfondirà anche il versante della gestione concreta di una procedura concorsuale che registrerebbe verosimilmente un ingente numero di domande di partecipazione, versante

rispetto al quale può essere messa a frutto l'eccellente esperienza del recente concorso per assistente giudiziario di cui si dirà più avanti.

Altrettanto importante, nel disegno che è stato con coerenza e continuità perseguito per dare nuove energie agli uffici giudiziari, è la riforma della magistratura onoraria, portata a compimento nel corso del 2017, in attuazione della legge 28 aprile 2016, n. 57. La riforma, attesa dal 2002, ha inteso ridisegnare integralmente lo statuto della magistratura onoraria, delineandone con maggiore coerenza e chiarezza la natura e le competenze, in un'ottica che valorizzi tale essenziale componente del servizio giustizia, ma che ne garantisca anche l'efficace armonizzazione con l'attività della magistratura ordinaria e destinata a trovare il proprio centro gravitazionale attorno all'ufficio per il processo: la portata di tale radicale trasformazione dell'attuale assetto è stata, quindi, opportunamente graduata con un consapevole governo dei tempi di vigenza delle differenti previsioni.

Il Ministero ed il legislatore hanno fatto scelte discusse, ma coraggiose e di prospettiva. Un compito determinante è ora assegnato al Consiglio superiore, ai consigli giudiziari, ai capi degli uffici giudiziari e ai singoli magistrati che, ciascuno nel proprio ambito di competenze, hanno l'occasione per essere attori di un radicale rinnovamento dell'organizzazione degli uffici e della costruzione di una nuova figura professionale, sperando che non debbano registrarsi cedimenti a pressioni di settori residuali della magistratura onoraria e a modelli organizzativi inefficienti, ma radicati e deresponsabilizzanti per i giudici.

Alla nuova concezione dell'organizzazione del lavoro giudiziario è improntato infatti l'Ufficio per il Processo, che potrà giovarsi anche per il 2018 di una concreta attribuzione di risorse, così da consentire al giudice di avvalersi di un vero e proprio staff per la gestione delle controversie, con la partecipazione diretta di coloro che svolgono tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, della magistratura onoraria e del personale di cancelleria, in una dimensione di maggiore efficacia e qualità del complessivo servizio giustizia, come dimostrato dalle esperienze più mature di importanti uffici giudiziari.

I tirocini formativi, che in tanti uffici giudiziari hanno fornito risultati più che apprezzati, sono stati prorogati di un anno dalla Legge di stabilità di recente approvazione, per un numero di interessati fino a 1115 unità, corrispondente a quello dei soggetti impegnati nell'ambito dell'ufficio per il processo.

In parallelo si è agito per fornire agli operatori della giustizia – rafforzati nella consistenza numerica - strumenti innovativi che consentissero di più agevolmente fronteggiare la comunque imponente mole di contenzioso che sono chiamati a governare.

Snodo cruciale in tal senso è quello dell'informatizzazione, che ha visto realizzare molteplici interventi e cospicui nuovi investimenti, che stanno gradualmente restituendo positive ricadute in termini di efficienza, come dimostrato in primo luogo dagli incoraggianti dati statistici che, ad oltre tre anni dall'obbligatorietà del processo civile telematico, mostrano tuttora un trend in costante ascesa: in proposito è utile richiamare il dato relativo ai depositi digitali di provvedimenti da parte dei magistrati che sono cresciuti, nell'ultimo anno, in misura percentuale più che doppia rispetto a quelli eseguiti dagli avvocati ed altri professionisti.

Nella consapevolezza della necessità di accompagnare tale processo con un ulteriore incremento dei livelli di affidabilità e sicurezza del processo civile telematico, potenziarne le infrastrutture ed i sistemi di assistenza, si è quindi mossa la gara europea d'appalto bandita nel mese di novembre 2017 per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi dell'area civile.

Anche il settore penale è stato destinatario di importanti interventi in ambito informatico, in primo luogo attraverso l'opera di allineamento dei vari sistemi applicativi esistenti, onde realizzare l'uniformità dei registri informatici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale; è iniziato anche il dispiegamento del Sistema informativo dell'esecuzione penale (SIES), così di conseguire l'automazione di tutte le attività connesse all'esecuzione della pena.

Sempre maggiore diffusione e convinta applicazione riceve presso gli uffici giudiziari sia civili che penali il Sistema delle Notifiche Telematiche (SNT), da alcuni mesi attivo anche nei processi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione: il risparmio stimato per effetto di tale modalità di comunicazioni/notificazioni è pari, negli ultimi tre anni, a 178 milioni di euro.

Anche in ambito penale il concreto avvio del processo penale telematico, unitamente al complessivo innalzamento di efficienza e sicurezza dei sistemi, ha trovato solida collocazione in una nuova gara d'appalto, nell'ambito della quale avranno attuazione anche le misure assunte per l'incremento delle ipotesi di partecipazione a distanza nei processi che, nell'anno 2018, in attuazione della disciplina dettata dalla L.103/17, dovranno essere ulteriormente potenziate in un'ottica di maggiore efficienza e di risparmio di spesa.

Notevole è stato, inoltre, l'impegno per un incisivo processo di rinnovamento della gestione dell'organizzazione, in cui efficacia ed efficienza si coniugassero con maggiore economicità, attraverso l'individuazione e l'attuazione di un programma di razionalizzazione delle spese ed ottimizzazione delle risorse.

In tale ambito il Ministero della giustizia ha affrontato e vinto, senza trincerarsi dietro atteggiamenti difensivi, ma governando con coraggio il cambiamento, la sfida relativa alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, trasferite al Ministero della giustizia a far data dal 1 settembre 2015.

Un impegno davvero instancabile è stato profuso da parte delle articolazioni degli uffici dedicati alla gestione di tale processo, per l'individuazione dei migliori strumenti per il supporto agli uffici giudiziari coinvolti, nella consapevole, ma coraggiosa scelta, risultata economicamente vincente, del progressivo abbandono dello strumento della delega e delle procedure di gara finalizzate all'acquisizione dei servizi, a vantaggio di procedure accentrate.

Il Ministero della giustizia ha elaborato una strategia, da portare a compimento nell'anno 2018, finalizzata a restituire ai territori ed agli uffici giudiziari, in termini di investimenti per adeguamento normativo - e quindi di spesa qualificata – le economie realizzate - peraltro a regime - nella spesa corrente: si tratta di un programma di investimenti, finalizzato all'esecuzione di opere a carico del Ministero della giustizia, allo stato quantificabili in poco meno di 60 milioni di Euro, che non richiede alcun impegno

economico aggiuntivo a carico dello Stato, ma semplicemente rialloca le risorse risparmiate in termini di spesa corrente.

Nell'ambito dell'attività finalizzata al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa, è poi proseguito l'impegno per una tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili anche allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati ed i tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Il piano straordinario per l'abbattimento del debito derivante dalla c.d. "Legge Pinto" varato dal Ministero nel maggio 2015, con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con la Banca d'Italia, ha avuto importanti risultati sia in tema di importi liquidati a titolo di indennizzo (17 milioni a giugno di quest'anno) che di risparmio per mancate azioni esecutive in danno del Ministero (circa 3 milioni di euro).

Le iniziative attuate dal Ministero per la riduzione del debito arretrato hanno condotto a risultati lusinghieri anche grazie all'impegno profuso dalle Corti di appello, alle quali è stato possibile assegnare somme notevolmente superiori a quelle attribuite negli anni precedenti: al 1° luglio 2017, il debito "Pinto" ammonta a complessivi 338 milioni di euro, con una riduzione di circa 120 milioni di euro rispetto al gennaio 2015 (456 milioni): tali misure hanno riscosso l'apprezzamento del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, chiamato a vigilare sull'esecuzione delle sentenze della Corte, che alla fine di quest'anno ha deciso di chiudere 1747 procedure relative a condanne da parte della Corte di Strasburgo in materia di durata dei processi civili e fallimentari.

Anche l'obiettivo di un radicale mutamento di indirizzo sul versante delle politiche del personale è stato perseguito nel quadriennio con tenacia e continuità, per porre termine alla ormai ventennale stagnazione del settore, che aveva registrato una costante decrescita degli organici su tutto il territorio nazionale a causa dei pensionamenti non compensati da un adeguato turn over ed ha visto nel corso dell'ultimo anno il raggiungimento di risultati significativi.

Le strategie di reclutamento, già avviate seguendo diverse linee di azione (mobilità volontaria, mobilità obbligatoria, mobilità di area vasta, scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni), sono culminate nel 2017 con l'assunzione mediante concorso pubblico di 800 assistenti giudiziari, a seguito di concorso il cui bando è stato pubblicato il 22 novembre 2016: la Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria ha proceduto in tempi strettissimi all'assunzione dei vincitori del concorso che – nonostante i numeri imponenti - si è chiuso in meno di un anno.

Inoltre è già prevista l'assunzione, mediante scorrimento di graduatorie di concorsi, di ulteriori 1000 unità come da D.M. 21 aprile 2017 (tra i quali in particolare 600 assistenti giudiziari da attingere tra gli idonei del concorso pubblico citato, 30 funzionari informatici, 50 funzionari contabili e 200 funzionari giudiziari).

Qualche parola ulteriore deve essere spesa rispetto alla citata procedura concorsuale per assistente giudiziario, che può dirsi emblematica dell'impegno e della capacità innovativa del Ministero della giustizia nel campo dell'informatica non solo "nella giurisdizione", ma anche "per la giurisdizione": a seguito della

pubblicazione del bando nella G.U. n. 92 del 22 novembre 2016, sono state 308.385 le domande presentate e la relativa presa in carico ha rappresentato una vera sfida. L'intero concorso è stato svolto, per la prima volta nella pubblica amministrazione, con modalità integralmente telematiche, mediante un sistema realizzato dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati e dalla Direzione Generale del personale e della formazione. Per le prove preselettive sono stati messi a disposizione 14.000 personal computer per le postazioni dei candidati, connessi in *wi-fi* a 24 server. Sono stati oltre 79.000 i partecipanti alle prove preselettive, circa 8.000 quelli che hanno preso parte alle prove scritte, 5.948 gli ammessi agli orali e, infine, 4915 coloro che sono risultati idonei.

Il 14 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria e nel mese di dicembre i candidati hanno scelto le sedi e firmato i contratti di lavoro.

Grazie al complesso delle politiche messe in campo, si arriverà dunque alla copertura degli organici per 5118 unità, per oltre il 50% delle scoperture rilevate: si tratta di un risultato oggettivamente molto significativo, soprattutto se si considerano le condizioni di partenza nel 2014 e si paragonano le politiche di reclutamento dell'amministrazione della giustizia con quelle delle altre amministrazioni dello Stato.

Le procedure di riqualificazione del personale e gli accordi per le progressioni economiche che le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto, completano poi il quadro, conferendo alle politiche del personale un respiro ancora più ampio, con la possibilità per il personale di ottenere avanzamenti professionali e miglioramenti del trattamento economico.

In parallelo con le risorse materiali, sono state messi a disposizione del servizio giustizia nuovi strumenti normativi, sia in materia civile che penale; altri interventi sono stati varati per adeguare il nostro sistema al quadro di riferimento europeo.

L'impegno riformatore ha investito snodi fondamentali del processo civile, con l'obiettivo di ridurre i carichi di lavoro e l'arretrato, nel contempo favorendo un'opportuna azione di diffusione nell'intera rete degli uffici giudiziari delle esperienze organizzative più virtuose.

I risultati raggiunti nella giustizia civile nell'anno 2017, con il conforto delle statistiche a consuntivo, particolarmente capillari e attendibili anche grazie alla ormai completa possibilità di utilizzo per i dati del settore civile del *data warehouse*, confermano che le misure normative ed organizzative adottate stanno producendo risultati positivi.

Se al giugno 2013 erano circa 5 milioni e 200 mila le cause civili pendenti, alla data del 30.6.2017 il totale nazionale dei fascicoli pendenti - secondo l'analisi dei dati forniti dagli uffici, raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale di Statistica nell'ambito di un monitoraggio periodico pubblicato sul sito istituzionale - risulta, al netto dell'attività del giudice tutelare, pari a pari a 3.719.284 procedimenti (circa un milione e mezzo in meno rispetto al dato del 2013), confermandosi il trend decrescente degli anni precedenti.

Positivo corollario della riduzione delle iscrizioni e delle pendenze è il contenimento dei tempi di durata delle cause civili.

Dopo che nell'agosto 2016, invertendo un trend da tempo immutabile, i tempi medi di definizione dei procedimenti contenziosi in primo grado erano scesi a 992 giorni, nell'anno appena trascorso vi è stato un ulteriore decremento a 981 giorni, che – se pure può sembrare minimo – va invece rivestito di adeguato significato ove si consideri l'impegno che tutti gli uffici giudiziari stanno profondendo per la definizione del contenzioso più risalente, potenzialmente produttivo di oneri risarcitori ai sensi della legge "Pinto"; ancora la durata media complessiva – comprensiva anche di procedimenti di più rapida definizione (es. decreti ingiuntivi, VG), così come viene calcolata in sede di Consiglio d'Europa dal CEPEJ - di tutto il settore civile di Tribunale (contenzioso e non contenzioso), è, al 30 giugno del 2017, di 360 giorni, così conseguendo l'obiettivo prefissato di un anno.

Tale cambio di tendenza è stato chiaramente percepito a livello internazionale e positivamente evidenziato dalla Banca Mondiale nel suo ultimo rapporto annuale *Doing Business* nel quale l'Italia ha confermato il trend di miglioramento in corso negli ultimi anni, passando quest'anno alla posizione 108 dalla 160 ove era collocata nel 2013.

Nell'ottica degli interventi con finalità deflattive si inquadrano i provvedimenti normativi con i quali sono state introdotte forme alternative di risoluzione delle controversie, in primo luogo attraverso il ricorso all'istituto della negoziazione assistita, complementare e non alternativa alla già avviata mediazione, istituto che, nuovamente reso obbligatorio, ha prodotto effetti comunque apprezzabili: il ricorso a tali procedure è stato quindi incentivato con meccanismi di fiscalità agevolata.

La scelta di fornire strumenti nuovi in settori di cruciale importanza per la vita dei cittadini e per l'economia, ha condotto ad interventi normativi volti a semplificare e velocizzare le procedure esecutive, ma anche a ridefinire nodi strutturali essenziali per garantire trasparenza alle procedure medesime e fornire un adeguato set informativo agli investitori, come avvenuto con l'istituzione del Portale unico delle vendite giudiziarie e del registro dei crediti, pilastri del sistema "*Com. Mon.*" (*Competition Money*), recepito anche nei principi di delega di cui alla legge 115/2017 di riforma delle procedure della crisi d'impresa.

Tale strumento di delega contiene diverse importanti innovazioni a partire del simbolico, ma significativo, abbandono della tradizionale, stigmatizzante, espressione 'fallimento', sostituita da quella "procedura di liquidazione giudiziale dei beni", che viene integrata con una fase preventiva e stragiudiziale, in cui l'imprenditore potrà rivolgersi ad un organo pubblico (istituito presso le Camere di Commercio), con il quale collaborerà per intercettare gli indicatori di crisi dell'impresa ovvero giungere ad un accordo con i creditori; ulteriori incisivi, e di grande rilievo per il mondo delle imprese, interventi riguardano tra l'altro la disciplina del concordato con continuità aziendale, al fine di incentivarne l'adozione senza mancare di sanzionarne gli abusi e l'introduzione del fenomeno dell'insolvenza dei 'gruppi' di imprese.

Nella consapevole volontà di proseguire gli interventi volti alla semplificazione del processo, si muove anche la riflessione, affidata in tre *step* ad un gruppo di lavoro, finalizzata ad elaborare una disciplina della sinteticità degli atti processuali, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto come principio fondamentale del processo civile. L'evoluzione non incide solo sui profili organizzativi o quantitativi del lavoro del giudice, ma ne modifica la sostanza ed occorre la trasformazione e garantire, anche in un contesto di decisa modernizzazione, l'equilibrio tra sinteticità dell'esposizione e assolvimento pieno dell'obbligo costituzionale di motivazione.

Pari impegno riformatore, nell'anno appena trascorso, è stato dedicato al settore della giustizia penale, con interventi che hanno interessato sia profili normativi di carattere sostanziale e processuale, sia fondamentali profili organizzativi: pur senza attribuire agli stessi eccessivo significato, i dati statistici raccolti evidenziano che, nel corso dell'ultimo anno giudiziario, il numero complessivo di procedimenti penali pendenti presso gli Uffici è diminuito del 4,3%, attestandosi a 3.027.764 procedimenti alla data del 30 giugno 2017.

I dati a livello nazionale mostrano però che la prescrizione conserva una rilevante incidenza sulla sorte dei procedimenti ed anzi evidenziano una lieve crescita del fenomeno: si confermano le differenze tra i diversi distretti nonché la particolare rilevanza del dato nel grado di appello, in cui la prescrizione, nel primo semestre del 2017, ha inciso per il 25% circa.

Se quindi si è operato per deflazionare tale grado di giudizio e rivedere i relativi organici, dall'altro si è ravvisata la necessità di approfondire la situazione delle corti d'appello in particolare sofferenza (si pensi che le corti d'appello di Venezia, Roma Napoli e Torino incidono per oltre il 50% sul totale delle definizioni per prescrizione a livello nazionale) per concentrare su queste iniziative mirate che consentano di superare la situazione di preoccupante accumulo di procedimenti risalenti.

Sul piano più generale gli interventi normativi promossi hanno voluto adeguare l'ordinamento alla necessità di fronteggiare realtà criminali in trasformazione, introducendo nuove fattispecie e inasprendo le sanzioni, ove necessario. Al tempo stesso però si è voluto mettere a disposizione dei magistrati un ventaglio di strumenti procedimentali calibrati rispetto alla diversa offensività delle condotte, nella convinzione che i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, ed ancor prima quelli fondanti del rispetto della persona posti a base della Carta, possono essere garantiti solo attraverso un ricorso oculato e selettivo alla risorsa repressiva penale ed il dispiegamento di una pluralità di strumenti che, graduando o sostituendosi alle forme tradizionali di limitazione della libertà, favoriscano la funzione di recupero e reinserimento sociale che la costituzione attribuisce alla pena .

Sul fronte dell'ordinamento interno, una riforma di ampio respiro è stata realizzata con la legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto molteplici rilevanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale in un disegno coerente, declinato in diversi ambiti, di recupero di rapidità, adeguatezza e proporzionalità della risposta penale, pur senza alcun sacrificio in tema di garanzie di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale: possono qui a citarsi a titolo esemplificativo le ipotesi di estinzione del reato per condotte riparatorie; l'ampliamento dei diritti della parte offesa; la modifica della disciplina della

prescrizione e l'introduzione di disposizioni specifiche, in linea con le convenzioni internazionali e gli ordinamenti europei, per i reati di violenza contro i minori; il concordato sui motivi di appello; la correlazione tra i requisiti della sentenza e quella degli atti di impugnazione; la specifica disciplina dell'appello del P.M. contro la pronuncia di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa; gli interventi volti alla deflazione dei ricorsi per cassazione; l'incentivazione della definizione con decreto penale di condanna.

Viene ancora rimodulata la cadenza dei tempi di chiusura delle indagini e di pronuncia sulla richiesta di archiviazione: a fronte di un'eventuale inerzia del pubblico ministero è prevista l'avocazione del procedimento da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello. Si tratta di disposizioni che, se richiederanno da una parte per gli uffici requirenti di primo grado un ulteriore sforzo organizzativo, dall'altra chiameranno in causa - per un ruolo più pregnante nel procedimento - le Procure generali, chiamate anche alla creazione di ragionate prassi applicative.

Ulteriori innovazioni profonde al sistema penale potranno venire dai decreti legislativi delegati dalla stessa legge 103 del 2017, in via di perfezionamento: si tratta, in particolare, del sistema delle impugnazioni, del regime di procedibilità a querela, nonché della riserva di codice in materia penale.

Diverse sono state le modifiche previste nello schema di decreto delegato rispetto ai giudizi di impugnazione, nella consapevolezza di come gli uffici di secondo grado e la stessa Corte di Cassazione siano gravati da una mole di procedimenti difficilmente governabile – nonostante gli importanti sforzi profusi quotidianamente dai magistrati ivi addetti – secondo il principio della ragionevole durata del processo: ci si è quindi mossi nella direzione di prevedere alcune limitazioni alle impugnazioni, compatibilmente con i diritti e le garanzie riconosciute alle parti.

Altro punto della delega attiene alla modifica del regime di procedibilità, onde realizzare un significativo ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela, per contribuire – con un significativo effetto deflattivo - al miglioramento dell'efficienza del sistema penale, anche attraverso il collegato istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, che si applica ai reati procedibili a querela rimettibile.

Altro ambizioso obiettivo della riforma – oggetto di apposita previsione di delega - è quello della "attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale", di cui all'art.1 co.85 lett.q) L.103/17: viene enunciata una norma di principio con cui avviare un processo virtuoso, che ponga freno alla proliferazione della legislazione speciale, rimettendo al centro del sistema il codice e ponendo conseguentemente le basi per una progressiva riduzione dell'area dell'intervento penale, secondo un ragionevole rapporto fra rilievo del bene tutelato e sanzione applicabile.

In forza della delega conferita al Governo dalla stessa riforma n.103/17, negli ultimi giorni dell'anno appena concluso è stato poi varato in via definitiva il decreto di riforma delle disciplina delle intercettazioni, volto a contemperare l'uso del mezzo di ricerca della prova con le esigenze di tutela della riservatezza e del diritto all'informazione, senza che tale intervento di riequilibrio (la necessità del quale era da tempo universalmente riconosciuto) conduca a depotenziare lo strumento investigativo, i cui presupposti vengono

anzi modificati nella direzione di un più incisivo utilizzo nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione.

Al netto di alcune critiche, che prefigurano scenari collegati ad atteggiamenti da ritenere "patologici" da parte dei soggetti coinvolti in tale delicata attività di ricerca della prova, le reazioni sostanzialmente positive confermano che si sono trovati condivisibili punti di equilibrio in una materia estremamente delicata.

Dopo molti anni, esercitando una delega che in precedenti legislature era rimasta disattesa, si è poi proceduto al riordino del listino delle prestazioni obbligatorie in materia di intercettazioni degli operatori di telecomunicazioni, con l'intento di realizzare il previsto risparmio di spesa pari almeno al 50%: il decreto recentemente emanato da Ministero della Giustizia e dal Ministero dello Sviluppo Economico – di concerto con il MEF – se da un lato ha mantenuto la previsione di gratuità per l'acquisizione dei tabulati di traffico, incide in modo particolare sulla spesa per le attività di intercettazione telefoniche (riconducendole verosimilmente entro i 2 milioni di euro a fronte di circa 16 milioni spesi nel 2016), ritenuto il settore sul quale – dal punto di vista degli operatori – l'evoluzione tecnologica ha maggiormente inciso negli ultimi decenni, rendendo le relative prestazioni radicalmente differenti ed assai più semplici.

Verrà poi emanato, nel più lungo termine previsto dall'art.1 co.89 L.103/17, il decreto di revisione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle relative tariffe.

Il terrorismo internazionale, primo fra tutti quello di marca jihadista continua a costituire una minaccia concreta che non consente di abbassare la guardia. Anche per questo, dopo gli interventi normativi seguiti ai tragici fatti parigini del gennaio del 2015, si è tenuta ben presente l'esigenza di disporre di sempre più efficaci strumenti di cooperazione e di intervento, azzerando del tutto "l'arretrato" relativo all'attuazione nell'ordinamento nazionale di decisioni quadro e di direttive adottate dall'Unione europea nel settore della cooperazione giudiziaria, completando il progetto perseguito con determinazione nei due anni precedenti. Strumenti di cooperazione che sono indispensabili anche nel contrasto alla criminalità organizzata, con riferimento alla quale il Ministero è anche impegnato per la favorevole conclusione dei negoziati per la revisione della Convenzione di Palermo del 2000, come sostenuto dal Ministro nel dibattito di alto livello avanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che, il 19 giugno scorso, ha visto anche una sentita commemorazione di Giovanni Falcone.

Così al fine di incoraggiare e facilitare l'assistenza tra le autorità giudiziarie, di polizia e delle dogane in materia penale, il decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 52 ha introdotte le "Norme di attuazione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000", dando finalmente attuazione alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea sottoscritta a Bruxelles nel 2000, ratificata con la legge 21 luglio 2016, n. 149.

Ancora, con il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, si poi sono introdotte le "Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa

all'ordine europeo di indagine penale", con cui si è creato, all'interno dell'Unione, per lo svolgimento di indagini e per l'acquisizione della prova penale, un unico strumento globale di ampia portata.

E' stata infine esercitata la delega conferita al Governo, con legge 21 luglio 2016, n. 149, per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con l'emanazione del decreto legislativo del 3 ottobre 2017, n. 149, volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria da parte dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace.

Tra le novità normative di maggior rilievo nell'ambito dell'Unione europea si colloca poi l'adozione, il 12 ottobre scorso, all'esito di lunghi e complessi negoziati, del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea (EPPO), con competenza sulle frodi ai danni del bilancio dell'Unione, entrato in vigore il 20 novembre 2017: va sottolineato che nell'ambito del dibattito il Ministero della Giustizia ha sempre sostenuto la necessità di conferire massima efficacia all'azione della costituenda Procura europea, garantendone l'indipendenza e dotandola di effettivi poteri d'indagine; è stata altresì promossa da questo Ministero una riflessione sull'opportunità di estendere le competenze di EPPO anche ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo transnazionale, nella convinzione che la minaccia terroristica possa essere vinta solo attraverso un potenziamento della collaborazione tra i sistemi di giustizia e di *law enforcement* degli Stati dell'Unione.

Nel prossimo futuro l'impegno del Ministero, in sintonia con il CSM, per contribuire alla costruzione e all' entrata in funzione del nuovo organismo dovrà essere vigile e costante, per valorizzarne le potenzialità, per garantire una rappresentanza italiana all'altezza della sfida, per adeguare infine il sistema processuale ed ordinamentale alle nuove figure del Procuratore europeo e dei Procuratori delegati e alle loro funzioni.

La costante attenzione al rapporto fra giustizia e società è testimoniata da una serie di interventi che riguardano il mondo professionale: così la recente introduzione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e la legge 4 agosto 2017, n. 124, che contiene importanti innovazioni tanto relativamente alla professione forense quanto in tema di esercizio della professione notarile.

Ulteriori disposizioni che recepiscono le esigenze sociali connesse al funzionamento del servizio giustizia, ed in particolare i diritti delle donne che esercitano la professione forense, sono contenute nella legge di bilancio 2018 che definisce una specifica disciplina relativa ai tempi procedimentali in caso di gravidanza del difensore, tanto nel processo civile quanto in quello penale.

Altro principio cardine dell'azione del Ministero della Giustizia è stato quello di garantire la finalità rieducativa della pena: muovendo in tale ambito sono proseguite anche nell'anno 2017 le azioni improntate ad un ripensamento complessivo del sistema penitenziario, tramite l'adozione di misure di carattere strutturale, normative ed organizzative, finalizzate a superare definitivamente un modello di detenzione sostanzialmente caratterizzato da passività e segregazione, mirando invece alla rieducazione e al reinserimento sociale con il potenziamento di misure alternative al carcere – tanto in fase cautelare quanto in

quella dell'esecuzione della pena – che compongano un sistema in linea con le migliori esperienze in ambito europeo.

Per dare corpo ad un vasto e coerente intervento in questa direzione le migliori risorse della giurisdizione, dell'accademia e della società civile sono state chiamate a riflettere nell'elaborato percorso degli "Stati generali dell'esecuzione penale" i cui lavori si sono svolti tra il maggio del 2015 e l'aprile del 2016 fornendo una preziosa base di elaborazione per gli interventi necessari a definire sia sul piano organizzativo che su quello normativo il profondo cambiamento del sistema penitenziario. Il senso di tale elaborazione è stato tradotto in proposte concrete attraverso il lavoro delle commissioni Giostra, Pellissero e Cascini, in fattiva collaborazione con l'Ufficio legislativo del Ministero.

A suggello del percorso riformatore intrapreso, il 22 dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario conferita dalla L.103/17: ad oltre quarant'anni dalla riforma del 1975, si è ripartiti dall'art. 27, comma 3, della Costituzione e dalla spinta verso una penalità penitenziaria orientata al superamento degli automatismi, al favore per le alternative al carcere, all'attenzione per il trattamento e per i diritti delle persone ristrette. Sono in fase di approvazione anche i decreti relativi alle parti della delega afferenti la giustizia riparativa, i minori e le misure di sicurezza.

La prima tranche di norme varate dal CSM riguarda, in estrema sintesi, diversi settori dell'ordinamento penitenziario: l'assistenza sanitaria, la semplificazione dei procedimenti, l'ampliamento delle possibilità di fruizione di misure alternative alla detenzione, la vita penitenziaria e l'eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento

Con riguardo a tale ultimo profilo, la ratio riformatrice è quella di agevolare l'avvio di un percorso trattamentale individualizzato in ragione del titolo di reato e delle caratteristiche personali del condannato, escludendosi dall'ambito dell'intervento di revisione soltanto casi di condanna per reati di eccezionale gravità.

Al lavoro e alla formazione professionale della popolazione detenuta sono destinate risorse sia attraverso gli ordinari capitoli di bilancio, sia con i fondi della Cassa delle Ammende che, tra le sue finalità istituzionali, contempla espressamente il finanziamento di progetti di assistenza e di reinserimento sociale dei detenuti. A tale riguardo, va ricordato il radicale ripensamento dell'Ente, operato mediante l'approvazione – con il DPCM 10 aprile 2017 n.102 - del nuovo Statuto, che tra l'altro ne ridefinisce la *governance* e amplia la platea dei destinatari dei progetti, estesa anche alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, così arricchendone con coerenza la prospettiva di azione.

In ogni caso, per effetto delle modifiche legislative via via introdotte, già rilevanti sono stati i risultati sinora ottenuti sul fronte del numero complessivo delle persone detenute, con correlato deciso aumento delle misure alternative alla detenzione: se erano 65.755 le presenze all'8 gennaio 2013 (data di pubblicazione della nota sentenza "Torreggiani"), al 16 ottobre 2017 la riduzione era di circa ottomila unità,

essendo stati presenti nelle carceri italiane 57.823 ristretti, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2016 di 54.653, a fronte peraltro anche di una aumentata capienza degli Istituti penitenziari legata al completamento di nuove strutture (pari a circa 900 posti tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017).

La rivisitazione delle misure alternative alla detenzione e delle relative modalità di accesso e la più complessiva indicazione di un nuovo modello di esecuzione penale rendono ancor più cruciale il ruolo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la cui istituzione è stata frutto di una scelta organizzativa mirata, tesa a mettere al centro del sistema dell'esecuzione penale le misure di comunità diverse dal carcere: lo spostamento di tale settore all'interno di un Dipartimento che si occupa anche di giustizia minorile risponde ad una precisa opzione culturale che caratterizza proprio l'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni e che vede il ricorso al carcere come soluzione sanzionatoria estrema.

L'ampliamento dei presupposti per l'accesso alle misure alternative, l'introduzione dell'istituto della messa alla prova per gli adulti e la crescita di sanzioni alternative al carcere, come quella del lavoro di pubblica utilità, il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, hanno del resto imposto un'azione amministrativa mirata a costruire un sistema di *probation* ampio ed effettivo, che avvicini l'Italia ad altri paesi europei, nei quali la rete dell'esecuzione penale esterna svolge un ruolo determinante: su questo fronte l'impegno concreto del Ministero della Giustizia nel supportare le novità normative si è tradotto – nella legge di stabilità recentemente approvata – nella previsione di un consistente aumento del numero di unità di assistenti sociali che possono essere assunti per essere impiegati negli uffici dell'esecuzione penale esterna nel triennio 2017-2019.

Un solo parametro può essere utile ad esemplificare il significato ed il valore di un intervento così complesso e articolato: ogni recidiva è segno di un fallimento, piccolo o grande, della funzione repressiva e rieducativa del sistema penale e, quando implica una pena detentiva, anche di quello penitenziario, costituendo al tempo stesso una causa determinante del sovraffollamento carcerario. Tra coloro che espiano la pena in carcere, il tasso di recidiva è del 68,4%, ma scende al 19% per chi ha fruito di pena alternativa, per crollare all'1% tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo. Non costruire pertanto un sistema che tenda in ogni sua fibra a contrastare le condizioni che inducono alla recidiva non solo tradisce i valori costituzionali, ma è incomprensibile dal punto di vista del razionale impiego delle risorse e sotto il profilo della sicurezza della società. .

L'apertura al contributo della società civile nella sua complessità, per una riflessione condivisa su tematiche che non investano esclusivamente profili giuridici ha determinato la scelta di adottare il medesimo modello partecipato degli "Stati Generali dell'esecuzione penale" per altri ambiti che attengono a fenomeni complessi e trasversali, rispetto ai quali è necessario mantenere sempre un livello elevato di attenzione e approfondimento.

E' stato così completato nel 2017 il percorso degli "Stati Generali della lotta alle mafie" istituiti con il D.M. del 19 settembre 2016: il prolungato lavoro ha rappresentato un'iniziativa inedita per l'ampiezza della partecipazione, per la diversità degli approcci e per il metodo innovativo adottato: i lavori, che hanno

visto la partecipazione ed il contributo di rappresentanti di tutte le componenti della società civile e che si sono declinati in ben 16 aree tematiche in relazione ai diversi ambiti di possibile infiltrazione della criminalità organizzata, si sono conclusi a Milano il 23 e 24 novembre 2017: è stata pressoché unanimemente confermata l'adeguatezza e l'efficacia dell'apparato normativo penale di contrasto alle mafie, arricchitosi proprio nel 2017 con l'approvazione del nuovo Codice Antimafia che è intervenuto in moltissimi ambiti, quali l'introduzione di nuove forme di prevenzione, la revisione della disciplina delle confische e della gestione dei beni confiscati, le modalità di scelta degli amministratori giudiziari e la modifica – secondo le indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Gli Stati Generali della lotta alle mafie hanno registrato l'esigenza del superamento di un approccio meramente criminale al fenomeno delle mafie, sollecitando il ricorso a strumenti più duttili ed articolati, anche di natura normativa, per regolare le attività economiche e quelle della pubblica amministrazione, e hanno messo in evidenza la necessità di un ripensamento dei modelli culturali di comprensione del fenomeno e di elaborazione delle strategie di contrasto. Al tempo stesso hanno però sottolineato la necessità di una particolare attenzione a quei reati "spia" che aprono le porte al fenomeno mafioso (corruzione, autoriciclaggio, falso in bilancio, scambio elettorale politico-mafioso, reati ambientali, appalti e reati contro la pubblica amministrazione, caporalato), attraverso i quali le mafie sviluppano tutto il loro potenziale pervasivo e di condizionamento di attività pubbliche e private: nel solco di tale riflessione è apparsa coerente l'estensione, realizzata anch'essa con il nuovo Codice Antimafia, delle misure di prevenzione anche gli indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di gravi reati contro la pubblica amministrazione. Su questo punto tuttavia è bene ricordare il richiamo del Parlamento, ribadito all'atto della promulgazione dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata al Presidente del consiglio il 27 ottobre, sull'opportunità "che, particolarmente con riferimento all'ambito applicativo delle misure di prevenzione, il Governo proceda a un attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina".

Anche nell'anno 2017 la cooperazione internazionale ha visto l'impegno del Ministero ad orientare e dare impulso alle politiche rivolte al trasferimento dei detenuti stranieri verso i paesi di origine, in coerenza con le finalità rieducative della pena e le scelte di riduzione dell'affollamento carcerario.

Il crescente aggravarsi dei fenomeni migratori verso l'Europa e l'allarme creato dai fenomeni di radicalizzazione, hanno reso impellente lo studio di soluzioni operative e normative, oltre che la ricerca di nuovi canali di collegamento tra le autorità giudiziarie dei diversi paesi in vario modo interessate al fenomeno.

Ma l'emergenza migratoria non può essere letta solo in chiave di minaccia: il Ministero della giustizia si è impegnato anche a dare adeguata risposta all'aumento dei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale ed al correlato incremento delle procedure giurisdizionali avverso le decisioni delle Commissioni territoriali; sul punto va ricordato il decreto legge 17/02/2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, con il quale si mira ad assicurare una maggiore efficienza del

procedimento giurisdizionale volto al riconoscimento della protezione internazionale, investendo sulla specializzazione del giudice e sulla semplificazione delle forme procedimentali.

Ancora con la legge 7 aprile 2017, n. 47, e con il decreto legislativo approvato il 18 dicembre 2017, è stato portato a compimento il quadro normativo di tutela dei minori stranieri non accompagnati, introducendo, accanto al già previsto divieto di espulsione, anche il divieto di respingimento alla frontiera nonché procedure uniformi, ma assistite dalle necessarie garanzie, per l'identificazione dei minori stranieri privi di documenti; sotto altro profilo con tali interventi normativi è stato definito il quadro di un sistema unico di accoglienza, prevedendo campagne di sensibilizzazione, a cura degli enti locali, per promuovere l'istituto dell'affido familiare.

In tema di tutela, infine, sono state introdotte norme volte da un lato ad accelerare le procedura di nomina del tutore e dall'altro a migliorare la preparazione dei tutori, implementando il numero delle persone disponibili ad assumere detto incarico anche mediante l'adozione di appositi protocolli d'intesa tra i garanti per l'infanzia e per l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni, e prevedendo un limite per il numero di tutele che possono essere assunte da uno stesso soggetto al fine di rendere effettivo, ed efficace, lo strumento di protezione del minore.

Attorno al fenomeno della migrazione, specie dove questo intercetta le aree di maggiore insicurezza economica e sociale, sembrano aggregarsi pulsioni difensive di arroccamento e di rivitalizzazione di pregiudizi legati alla razza e alla religione che credevamo superati e rispetto alla cui riemersione occorre vigilare costantemente.

2. Le politiche del personale

Come già detto, le scelte normative ed organizzative effettuate nel periodo 2014 – 2017 hanno prodotto una serie di risultati stabili, da considerare ormai definitivamente acquisiti al patrimonio dell'amministrazione e del servizio giustizia, al punto da poter affermare senza tema di smentite che si tratta di soluzioni tecniche ed organizzative irreversibili.

Nella medesima direzione di efficienza gestionale si è mossa anche la politica di reclutamento e di redistribuzione di tutto il personale: nuove piante organiche degli uffici giudiziari di primo e secondo grado; concorsi per magistrato ordinario per coprire gli organici; attuazione di un indispensabile programma di riqualificazione del personale amministrativo e di reclutamento di nuove unità, che ha consentito di colmare un vuoto di iniziativa politico-amministrativa che durava da oltre vent'anni e superare quindi le criticità diffuse su tutto il territorio; rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di Polizia Penitenziaria e riorganizzazione dei relativi servizi ed uffici speciali.

2.1 Il personale di magistratura

Il percorso di revisione ed ampliamento degli organici della magistratura, avviato già nel 2014 con la revisione degli organici della Corte di Cassazione e proseguito nel 2016 con gli organici degli uffici di primo grado, è stato quasi integralmente completato con il decreto 2 agosto 2017 di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di secondo grado che ha visto un complessivo aumento di 51 posti in organico. L'opera di rideterminazione delle piante organiche risulta quindi pressoché completata; residua soltanto, nel 2018, dare corso all'ampliamento della pianta organica della Procura Generale della Corte di Cassazione.

Oltre alla ridistribuzione e all'ampliamento dell'organico della magistratura, la vera innovazione apportata con i decreti di rideterminazione delle piante organiche è di carattere metodologico e consiste in un diverso approccio alle stesse, non più considerate come un elemento statico della struttura organizzativa, bensì come una realtà dinamica suscettibile di adeguamento alle esigenze giurisdizionali del territorio, mediante un'azione di monitoraggio che consentirà di adottare eventuali interventi integrativi e/o correttivi che garantiscano la ragionevole durata del processo e rendano omogenei i tempi di durata dello stesso su tutto il territorio nazionale.

In sostanza, l'indicazione della "revisionabilità" delle piante organiche della magistratura a seconda di eventuali cambiamenti nelle esigenze del territorio, rilevate sulla base di un costante monitoraggio dei flussi di lavoro, ha inaugurato un approccio del tutto nuovo nella ripartizione degli organici della magistratura, e rappresenta un'acquisizione direttamente collegata al principio della ragionevole durata del processo, costituendone una declinazione.

Per recuperare l'efficienza della giurisdizione si è contestualmente attuata una politica di copertura degli organici della magistratura, in modo da assicurare l'effettiva funzionalità degli uffici giudiziari: con i recenti decreti ministeriali 5 novembre 2014, 22 ottobre 2015, 19 ottobre 2016 e 31 maggio 2017 sono stati indetti concorsi per la copertura rispettivamente di 340, 350, 360 e 320 posti di magistrato ordinario, per un totale di 1370 magistrati da assumere nell'arco del prossimo triennio, che unitamente ai 310 magistrati che hanno assunto le funzioni nei primi giorni di novembre 2017 consentiranno la copertura di 1680 posti. La legge di stabilità 2018 ha previsto la necessaria copertura finanziaria per l'assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con D.M. 22/10/2015. Con i nuovi ingressi in magistratura e con l'allungamento dei tempi di permanenza presso gli uffici (tranne che per i magistrati di prima nomina) sarà possibile ridurre a zero le scoperture di organico e fare contestualmente fronte al fisiologico *turn over* dovuto alle cessazioni dal servizio, così da rendere concreta la possibilità di smaltimento degli arretrati e assicurare stabilità agli organici degli uffici.

Anche gli altri settori della magistratura sono stati oggetto di profondi e significativi cambiamenti.

Alla magistratura onoraria è stata sin dall'inizio riservata un'attenzione prioritaria, nella piena consapevolezza del fondamentale e prezioso apporto che la stessa assicura all'amministrazione della giustizia.

Per la prima volta, al fine di superare definitivamente un improprio regime di proroghe reiterate per anni, con la legge delega n. 57 del 2016 è stato delineato un unitario ed organico statuto della magistratura